

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**

Servizio Acquisti di Area Vasta  
Settore SATAS

**Il direttore**


**COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE LA GESTIONE DI  
PUBBLICO ESERCIZIO PER IOR IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DIVISO IN LOTTI.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO


**Servizio Acquisti di Area Vasta**  
Via Gramsci, 12 - 40121 Bologna  
Tel. +39.051.6079938...fax +39.051.6079989  
s.zuccarelli@ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e Partita Iva 02406911202



## INDICE

Articolo 1	Oggetto della concessione .....	4
Articolo 2	lotto 1 - Concessione di pubblico esercizio bar tavola calda e rivendita giornali libri e altri generi di prima necessità presso la sede ospedaliera.....	4
Articolo 3	lotto 2 - Concessione di pubblico esercizio bar presso la sede del centro di ricerca 5	
Articolo 4	Obblighi aggiudicatario per lotto 1) e 2) .....	5
Articolo 5	Autorizzazione amministrativa all'esercizio dei bar e per l'attività commerciale.....	7
Articolo 6	lotto 3 – gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e prodotti alimentari preconfezionati situati presso le diverse sedi dello ior.....	7
Articolo 7	Obblighi dell'aggiudicatario lotto 3.....	8
Articolo 8	Norme regolatrici .....	9
Articolo 9	Durata del servizio .....	9
Articolo 10	Periodo di prova.....	10
Articolo 11	Corrispettivo di gestione.....	10
Articolo 12	Utenze .....	10
Articolo 13	Prezzi dei generi e prodotti in vendita .....	11
Articolo 14	Spese per l'esercizio .....	11
Articolo 15	Osservanza dei regolamenti .....	11
Articolo 16	Obblighi e requisiti del personale addetto .....	12
Articolo 17	Clausola sociale .....	13
Articolo 18	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro .....	13
Articolo 19	Responsabilità.....	14
Articolo 20	Rappresentante della Ditta concessionaria .....	14
Articolo 21	Penalità.....	14
Articolo 22	Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati .....	15
Articolo 23	Risoluzione del contratto .....	16
Articolo 24	Recesso dal contratto .....	17
Articolo 25	Cauzione Definitiva .....	17
Articolo 26	Modifiche del contratto.....	17
Articolo 27	Revisione dei prezzi.....	18
Articolo 28	Cessione del contratto, cessione dei crediti, cessione d'azienda, modifiche societarie .....	18
Articolo 29	Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio.....	19
Articolo 30	Validità della graduatoria – Fallimento dell'aggiudicatario - Morte del titolare .....	19
Articolo 31	Domicilio dell'Aggiudicatario .....	19
Articolo 32	Disposizioni Finali.....	20
Articolo 33	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna .....	20
Articolo 34	Controversie e Foro competente .....	22



**Premessa e finalità dell'affidamento**

L'istituto Ortopedico Rizzoli Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico rappresenta un'eccellenza a livello nazionale ed internazionale nell'ortopedia e richiama ogni anno un numero molto rilevante di pazienti provenienti da tutte le Regioni d'Italia sia per l'attività ambulatoriale che per l'attività di ricovero.

L'Ospedale ed il Centro Di Ricerca hanno un'ubicazione non limitrofa agli esercizi commerciali che forniscono generi di prima necessità, di norma utili ai pazienti nel corso del ricovero agli utenti e ai visitatori ed accompagnatori durante la loro permanenza presso lo IOR.

Attraverso la presente procedura, dunque, si intende fornire, oltre ad un servizio Bar e ristorazione, anche prodotti di prima necessità non sanitari e servizi di intrattenimento con la finalità di migliorare l'accoglienza durante la permanenza presso lo IOR, servizi che lo IOR considera essenziali.

Al fine di definire il possibile numero di utenti degli esercizi si riassume nella tabella il numero di pazienti trattati dalle strutture interessate.


<b>Attività di ricovero</b>				
Anno	Regime ricovero	Posti letto al 31/12 anno di riferimento	Numero dimessi	Degenza media
2020	Day- hospital	13	1.108	1
	Degenza ordinaria	272	9.009	6,14
2021	Day-hospital	13	2.375	1
	Degenza ordinaria	278	12.752	5,39
2022	Day-hospital	12	1.792	1
	Degenza ordinaria	269	9.256	6,27

<b>Attività Ambulatoriale</b>		
Solo Amb. Bologna attività ambulatoriale per ESTERNI in SSN e LP		
Anno	N. contatti	Gg di attività
2020	118.027	337
2021	141.164	333
2022	162.195	323

**Valore della concessione**

A titolo puramente indicativo, vista la diversità delle concessioni messe a bando attraverso la presente procedura rispetto a quelle precedentemente aggiudicate, si indicano i dati di fatturato dei Bar prendendo a riferimento due esercizi il 2019 (pre- pandemia) e il 2022 poiché gli anni della pandemia non possono essere presi a termine di riferimento viste le chiusure e le restrizioni.

	Anno 2019	Anno 2022
<b>Lotto 1 Via Pupilli Nosocomio</b>	<b>460.627</b>	<b>269.544</b>
<b>Lotto 2 CR Codivilla putti</b>	<b>274.407</b>	<b>186.315</b>
<b>Lotto 3 Distributori Automatici</b>	<b>258.516</b>	<b>173.540</b>



## Articolo 1 Oggetto della concessione

Numer o lotto	Oggetto del Lotto	CIG
1	BAR tavola calda e rivendita di giornali e riviste libri, nonché del commercio al minuto di alcuni prodotti per l'igiene della persona	<b>9816655FF6</b>
2	BAR tavola fredda, snack bar	<b>9817928A7B</b>
3	Distributori automatici di bevande calde, fredde e snack	<b>981795726C</b>

### Lotto 1

L'affidamento ha per oggetto il servizio, in concessione, della gestione di bar tavola calda e rivendita di giornali, riviste e libri, nonché del commercio al minuto di alcuni prodotti e generi di conforto utili all'utenza del nosocomio (ad es. prodotti per l'igiene alla persona, piccola cancelleria, piccoli accessori di telefonia, ecc.), nelle apposite aree individuate nella planimetria **Allegato 1**.

Dalla presente concessione è **esclusa** la gestione dei distributori automatici oggetto del Lotto 3. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che presso la sede dello IOR di Bologna sono presenti 30 distributori automatici, come da elenco **Allegato 3**.

A titolo informativo si precisa che all'interno dell'Ospedale Sede di Via Pupilli è presente un Bar/Circolo Dipendenti utilizzato solo dai dipendenti uso Circolo Aziendale.

### Lotto 2

L'affidamento ha per oggetto il servizio, in concessione, della gestione di bar nelle apposite aree individuate dall'allegato 2 (planimetrie dei locali di cui alla concessione in oggetto) del Centro di ricerca (via di Barbiano 1/10) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Si precisa che presso la sede del centro di ricerca in adiacenza rispetto alla sede destinata all'esercizio BAR è in corso di allestimento un locale destinato ad accogliere la sede della mensa dei dipendenti IOR di stanza presso il centro di ricerca Codivilla Putti.


Dalla presente concessione è **esclusa** la gestione dei distributori automatici oggetto del Lotto 3. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che presso la sede dello IOR di Bologna sono presenti 30 distributori automatici, come da elenco **Allegato 3**.

### Lotto 3

L'affidamento ha per oggetto il servizio in concessione, attraverso l'installazione e la gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde, snack e prodotti alimentari preconfezionati, presso gli edifici dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Via Pupilli 1 (sede ospedaliera), Via Di Barbiano 1/10 (sede del Centro di ricerca e dei Poliambulatori).

La dislocazione dei distributori ed erogatori negli spazi appositi descritte nell'elenco **Allegato 3**, sono individuate con riguardo alle esigenze esistenti al momento dell'indizione della procedura, ma possono subire variazioni nel corso di validità del contratto.

## Articolo 2 lotto 1 - Concessione di pubblico esercizio bar tavola calda e rivendita giornali libri e altri generi di prima necessità presso la sede ospedaliera.



L'esercizio bar e rivendita giornali, libri ed altri generi di prima necessità ha sede presso il nosocomio, Via G.C. Pupilli 1 – (**Planimetria allegato 1**) e dovrà osservare il seguente orario di apertura: da lunedì a domenica dalle 06,30 alle ore 19,20; festivi stesso orario.

La Ditta concessionaria dovrà provvedere all'allestimento dei locali entro 60 gg giorni dalla data della consegna materiale dei locali. La concessione sarà attivata presumibilmente il 01/01/2024.

L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire un servizio provvisorio nel periodo transitorio (durante l'allestimento dei nuovi locali) da illustrare attraverso specifico progetto inserito in offerta tecnica.

### **Articolo 3    lotto 2 - Concessione di pubblico esercizio bar presso la sede del centro di ricerca**

L' esercizio presso l'Istituto di Ricerca Codivilla Putti, Via di Barbiano n. 1/10 dovrà osservare il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 07,30 alle 17,00.

L'esercizio dovrà essere aperto, previ accordi con lo IOR, nelle festività solo in occasione di manifestazioni o congressi; in tali occasioni anche l'orario di apertura feriale dovrà essere prolungato a discrezione dell'Ente.

L'Ente potrà variare l'orario di cui sopra nell'arco della durata contrattuale a suo discrezionale giudizio senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni di alcun tipo.

Gli esercizi non potranno osservare turni di chiusura, chiusura per ferie - o per qualsiasi altro motivo.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'allestimento dei locali entro 60 giorni dalla data di consegna locali

L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire un servizio provvisorio nel periodo transitorio (durante l'allestimento dei nuovi locali) da illustrare attraverso specifico progetto inserito in offerta tecnica.

### **Articolo 4    Obblighi aggiudicatario per lotto 1) e 2)**

1. L'aggiudicatario si obbliga a condurre l'esercizio personalmente, con serietà, diligenza e decoro, avuto riguardo alle prescrizioni che lo IOR intende impartirgli durante lo svolgimento del contratto;

2. Non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte l'esercizio, come non potrà servirsi dei locali e delle pertinenze destinate al bar per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto;

3. Se l'aggiudicatario è una Società o Ente, l'esercizio verrà condotto personalmente dall'amministratore responsabile o da persona da lui designata di gradimento dello IOR. In quest'ultimo caso rimarrà ugualmente responsabile a tutti gli effetti nei confronti dello IOR;

4. L'aggiudicatario assume a suo carico l'onere finanziario per:

◆ l'arredo necessario per i locali nonché l'idonea attrezzatura da inserirvi (es.: bancone, accessori, attrezzature), quindi arredare e attrezzare convenientemente i locali in conformità al progetto presentato in sede di gara;

(In merito si precisa che, per limitare il carico di incendio, la Ditta non dovrà superare i 450 MJ/mq, nell'area concessa in gestione, tra arredi ed attrezzature);


◆ collaudare gli impianti elettrici a seguito dell'impianto delle nuove attrezzature facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo/Ordine, in accordo con il Servizio Patrimonio ed attività tecniche;

◆ imbiancare e provvedere alle finiture dei locali;

◆ pulire giornalmente, con proprio personale, i locali a lui assegnati (pavimenti, infissi, vetri, ecc.) e mantenere gli stessi in condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione nell'ambito di una struttura sanitaria

◆ provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dal D.Lgs.22/97, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati e senza che avvenga nessuna commistione con i rifiuti prodotti dall'Ente

◆ tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie alle attrezzature ed allestimenti in genere per tutto il periodo contrattuale.



◆ Pagamento della TARI

5. La Ditta concessionaria dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali modifiche agli impianti che dovranno essere eseguiti previa approvazione del Servizio Tecnico dello IOR;

6. Al cessare della concessione, il concessionario uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente lo IOR dei deterioramenti e perdite imputabili al concessionario. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Altresì, ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dall'aggiudicatario senza il preventivo consenso scritto dello IOR.

7. L'aggiudicatario deve provvedere a far collocare cassonetti per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo dell'esercizio; se trattasi di rifiuti pericolosi questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta termica e chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere.

8. Inoltre dovrà provvedere in proprio al trasporto e allo smaltimento senza che nessuna tipologia di rifiuti prodotta venga conferita nei cassonetti dello IOR; dovrà inoltre attivarsi per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dove previsto dal D.Lgs.22/97.

9. L'aggiudicatario deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minore affluenza del pubblico.

10. Ai locali dell'esercizio pubblico potranno accedere utenti ricoverati, visitatori, personale e qualsiasi persona desideri usufruire del bar. Il concessionario dovrà provvedere, con supervisioni del Settore Igiene della Direzione Sanitaria, sotto la propria responsabilità, ad indicare tutte le metodologie idonee al trattamento delle stoviglie al fine di evitare qualsiasi danno agli utenti che vi accedono.

11. L'affidatario inoltre dovrà adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente, in termini di trattamento dei locali e dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza.

12. Il personale addetto deve indossare una divisa di servizio chiaramente identificabile e con la serigrafia della concessionaria, secondo quanto disposto dall'art.26 punto 8 del D. Lgs.81/2008;


13. E' vietata la vendita di alcolici e superalcolici, di biglietti Gratta e Vinci, di lotterie istantanee, tabacchi, videogiochi e di qualunque altra attività relativa al gioco d'azzardo;

14. E' vietato l'uso di apparecchi radio, televisori o affini. E' altresì assolutamente vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica personale.

I locali e le aree saranno assegnati alla Ditta aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione ambientale.

Per eventuali interventi e/o modifiche che la ditta prevederà nell'area in gestione di cui sopra dovrà essere presentata apposita documentazione e dovranno, preventivamente alla realizzazione delle opere, essere regolarmente autorizzati sia dal Servizio Tecnico dello IOR nonché dai vari Enti preposti. Le opere in questione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o quant'altro eventualmente, nemmeno alla conclusione del contratto.

Lo IOR si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.



#### **Articolo 5 Autorizzazione amministrativa all'esercizio dei bar e per l'attività commerciale**

Il gestore dovrà possedere i requisiti richiesti dalle norme, regolamenti e disposizioni in materia di commercio, pubblica sicurezza e igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

Il concessionario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bologna (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto l'attività di gestione del bar/attività commerciale vincolata allo IOR e non può essere trasferita in altra sede/zona.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al gestore l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del rapporto, sarà causa di annullamento del rapporto contrattuale a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, della mancanza dei requisiti richiesti.

Inoltre, gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti richiesti per l'ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 6 lotto 3 – gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e prodotti alimentari confezionati situati presso le diverse sedi dello ior**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione dei distributori automatici negli appositi spazi entro 60 giorni dalla determina di affidamento della concessione.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevato lo IOR, nel modo più ampio e completo, da ogni onere, pagamento od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi.

Il servizio dovrà essere assicurato senza interruzione o sospensione per tutta la durata della concessione. La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico i danni derivanti da interruzione del servizio per qualsiasi causa.

I distributori automatici installati dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle apparecchiature; in particolare la Ditta dovrà fornire copia della dichiarazione di conformità di ogni apparecchiatura, con l'indicazione delle direttive europee cui è conforme e delle norme tecniche alle quali è stato fatto riferimento per la costruzione.


#### **La Ditta deve essere certificata ISO9001/ISO14000/ISO22000.**

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo dei distributori automatici dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande.

E' fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi e quant'altro non autorizzato dall'Amministrazione.

Tutte le operazioni di installazione, rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia dei distributori smaltimento dei rifiuti (imballaggi e fondi di caffè) sono a carico della Ditta aggiudicataria e dovranno essere eseguiti con diligenza e con cadenza tale da garantire pulizia e rifornimenti adeguati delle apparecchiature.

Il personale addetto al rifornimento, manutenzione ed assistenza dei distributori dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e previdenziale, e dovrà essere inoltre dotato di tesserino di riconoscimento, preventivamente segnalato a questa Amministrazione, che visibilmente riporti la denominazione della Ditta e il nome dell'operatore. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o molestia che potrà derivarne per sua colpa.



La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto funzionamento dei distributori impiegati; nel caso di chiamate per eventuali guasti l'intervento di assistenza dovrà essere effettuato al più presto, comunque entro 24 ore dalla chiamata.

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per eventuali danni provocati a persone o cose imputabili al malfunzionamento delle apparecchiature e delle loro pertinenze. La Ditta aggiudicataria non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o dell'acqua.

Così pure lo IOR non sarà responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo e furto.

Alla scadenza del contratto, o al momento di eventuale risoluzione dello stesso, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue cure e spese a liberare i locali messi a disposizione dai distributori oppure accordarsi con la Ditta aggiudicataria subentrante per l'eventuale vendita degli stessi, tenendo comunque sollevate l' Azienda Sanitaria da ogni onere, danno o protesta.


Dovrà altresì agevolare il subentro del nuovo aggiudicatario.

L' aggiudicatario dovrà indicare le modalità di consegna delle chiavette elettroniche e del rimborso a seguito di mancata erogazione del prodotto.

#### **Articolo 7      Obblighi dell'aggiudicatario lotto 3**

I distributori automatici da installare e gestire all'interno dei locali dello IOR di Bologna dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 5 cent ed in grado di erogare il resto nonché essere dotati di lettore per strumenti elettronici di pagamento (es.: chiavetta elettronica, card magnetica ricaricabile, ecc);
- essere di ultima generazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti-infortunistica e di sicurezza;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienizzazione dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione e le caratteristiche organolettiche degli alimenti e delle bevande;
- I distributori automatici dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente con possibilità di fissaggio alla parete;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura;
- Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di allergeni additivi e coloranti, la composizione e le modalità di conservazione, la data di scadenza, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, ed essere comunque in regola con le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito e il nominativo dei referenti a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette, che dovranno essere di materiale riciclabile;



➤ La ditta avrà libero accesso presso i locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari d'ufficio che saranno opportunamente comunicati.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso la ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché provvedere alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino. I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente.

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche. IOR si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc ...) disponibili. Ogni accorgimento ulteriore che si rendesse necessario per il posizionamento e buon funzionamento dei distributori sarà esclusivo onere dell'aggiudicataria. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Lo IOR si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni distributore ed eventuali parti connesse.

#### **Articolo 8      Norme regolatrici**

La legge applicabile al contratto è quella italiana ed europea, per quanto applicabile.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme delle Disposizioni di Gara, Amministrative, Gestionali e Tecniche e relativi allegati, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della incondizionata accettazione delle stesse.

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto, nonché delle norme contenute:

- nelle Leggi, Regolamenti, disposizioni e Circolari Governative, Prefettizie, Comunitarie, Nazionali, Regionali, Comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto;
- nelle prescrizioni in materia di standard tecnici specifici attinenti le singole attività contenute nell'Appalto, delle Leggi della Regione Emilia Romagna, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e circolari degli organi territorialmente competenti, comprensivi di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle norme del Codice Civile.


Tutte le suddette norme, anche se sottoposte a successive modifiche o integrazioni, oppure anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto o nei riferimenti normativi contenuti nel Progetto dell'Aggiudicatario, dovranno essere interamente rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione dell'appalto.

#### **Articolo 9      Durata del servizio**

Il servizio di gestione della concessione avrà la durata di anni **cinque**, rinnovabile per ulteriori 4 anni anche singolarmente considerati.

Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla Ditta aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

L'affidamento della gestione - per tutti i lotti - potrà essere prorogato per un periodo di 180 giorni e comunque nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente. In tal caso il



contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Lo IOR si riserva, per la tutela dell'interesse generale, o per il venir meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali od organizzative dello IOR stesso, di revocare in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 giorni solari, da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'affidamento in oggetto; la Ditta affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a liberare da persone e cose i locali oggetto dell'affidamento, senza alcun diritto di rivalsa.

#### **Articolo 10      Periodo di prova**

. L'impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto è soggetta ad un periodo di prova di **sei mesi** a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda.

#### **Articolo 11      Corrispettivo di gestione**

Il corrispettivo di gestione annuo sarà quello risultante dall'offerta economica della gara d'appalto.

Il corrispettivo sarà pagato dall'aggiudicatario in rate trimestrali anticipate non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura effettuando il versamento su Conto di Tesoreria Intesa San Paolo IBAN: IT73E0306902520100000046028      Codice BIC: BCITITMM.

La ditta aggiudicataria provvederà ad inviare trimestralmente al DEC della concessione i dati relativi al fatturato realizzato nella gestione della concessione nel trimestre di riferimento e lo IOR, previa verifica dei dati forniti, provvederà ad emettere relativa fattura.

Detto corrispettivo sarà aggiornato a partire dell'inizio del secondo anno dell'affidamento in base al 75% della variazione accertata dall'ISTAT FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente della data di inizio del rapporto. Tale aggiornamento verrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e, calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari, avrà effetto retroattivo dall'inizio del secondo anno di concessione e di ogni anno successivo.

Il concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dello IOR.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, lo IOR si riserva la facoltà di revocare immediatamente la concessione, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.


Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario di ciascun lotto sarà tenuto a rimborsare all'ente anche le utenze come indicato nel punto successivo.

#### **Articolo 12      Utenze**

##### **LOTTO 1**

Per il Lotto 1, oltre al canone di concessione annuale dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario un rimborso forfettario delle utenze di riscaldamento e delle utenze per i consumi di acqua calda- fredda di € 5.000.00 o.f.e. annui.



Per l'energia elettrica il rimborso verrà quantificato attraverso la lettura puntuale dei consumi dell'esercizio da apposito contatore lineare, che sarà installato a carico di IOR

## **LOTTO 2**

Per il Lotto 2 oltre al canone di concessione annuale dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario un rimborso forfettario delle utenze di riscaldamento di e delle utenze per i consumi di acqua calda-fredda di € 3.000.00 o.f.e. annui.

Per l'energia elettrica il rimborso verrà quantificato attraverso la lettura puntuale dei consumi dell'esercizio da apposito contatore lineare, che sarà installato a carico di IOR

## **LOTTO 3**

Per il lotto 3 il costo delle utenze è da ritenersi incluso nella percentuale del fatturato offerta dalla ditta in sede di offerta economica.

Per quanto riguarda il rimborso annuale forfettario delle utenze, potrà, nel corso della vigenza contrattuale, essere aumentato o diminuito, unicamente però sulla base di valida documentazione tecnica probatoria.

Tutte le manutenzioni tecnologiche degli impianti del bar dovranno essere a carico del gestore (ad eccezione degli impianti centralizzati tipo centrale termica, gruppo frigo ed unità di trattamento aria).

Qualsiasi intervento su parti edili ed impiantistiche che il gestore volesse fare, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dello IOR.

Per l'attivazione di una linea telefonica/dati, il concessionario dovrà richiederla a proprio nome direttamente all'operatore del servizio telefonico; per la realizzazione dei relativi collegamenti dovrà attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici dello IOR.

Il concessionario è obbligato all'installazione e all'uso di idonea macchina per la disinfezione termica di tazzine, bicchieri e posate.

### **Articolo 13 Prezzi dei generi e prodotti in vendita**

I prezzi praticati all'utenza e ai dipendenti dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti e/o contenitori. Essi non potranno superare i listini concordati dalle associazioni di categoria. Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da esercizi esterni di analoga categoria. Lo IOR si riserva i necessari controlli per gli adempimenti di cui sopra. Inoltre, ogni variazione di listino dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio competente.


### **Articolo 14 Spese per l'esercizio**

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette d'esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione contro gli incendi e simili, nonché il rimborso per l'energia elettrica, la climatizzazione dei locali, l'acqua calda e fredda, il telefono e quant'altro per l'espletamento dell'esercizio (vedi art. \_\_\_\_ Utenze). Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, conseguenti l'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria.

Con tale carico si intende sollevare lo IOR da ogni responsabilità inerenti e conseguenti.

### **Articolo 15 Osservanza dei regolamenti**

Il gestore di ogni singolo lotto si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti le leggi, i decreti o le disposizioni in vigore e che venissero emanati, riguardanti la pulizia degli esercizi pubblici, la pulizia sanitaria, nonché tutte quelle norme e istruzioni che Lo IOR impartirà.



La distribuzione dei prodotti alimentari di pronto consumo dovrà essere effettuata dal personale addetto seguendo i criteri previsti dall'HACCP.

A tal fine si sottolinea l'opportunità che i bicchieri, le tazzine e ogni altro articolo utilizzato dai clienti all'interno del bar sia trattato con cicli di lavaggio idonei dal punto di vista igienico: si suggerisce l'utilizzo di una o più lavastoviglie che dovrà raggiungere la temperatura di 90°. In caso di impossibilità d'utilizzo di tale apparecchiatura, ad esempio rottura momentanea, per garantire comunque un elevato livello igienico, dovranno essere utilizzati piatti e stoviglie monouso senza nessun costo aggiuntivo per gli utenti.

L'Istituto Ortopedico Rizzali come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, tali fascicoli sono allegati alla procedura amministrativa.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

**La ditta dovrà presentare una Dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici.**

#### **Articolo 16      Obblighi e requisiti del personale addetto**

L'aggiudicatario dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. e in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Nell'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale qualificato in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione.

Il gestore sarà tenuto ad aggiornare continuamente un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con i dati anagrafici, gli estremi dei documenti di lavoro (assicurativo e attestato di formazione/aggiornamento del personale alimentarista (Legge 11/03 R.E.R. e s.m.i.).

Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del concessionario ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.

Lo IOR rimane estraneo ad ogni rapporto tra il gestore e il personale da lui dipendente.

Il gestore dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando lo IOR da ogni e qualsiasi responsabilità in merito (D.Lgs.81/2008).


L'aggiudicatario dovrà garantire per il personale impiegato presso il Rizzoli gli adempimenti formativi previsti in materia di sicurezza sul lavoro e quelli previsti in materia di prevenzione incendi e le evidenze di tale formazione.

Qualsiasi verifica sulle certificazioni dei controlli sanitari e il rispetto delle norme igieniche e su qualsiasi altra norma prevista per gli esercizi commerciali sarà effettuato dall'Organo di Vigilanza. La verifica sulla corretta gestione potrà altresì essere richiesta all'Organo di Vigilanza dallo IOR.

Lo IOR potrà comunque in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali dati in concessione dai propri incaricati.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria verranno detratti dal canone dovuto. La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione per aver diritto alla detrazione.



#### Articolo 17 Clausola sociale

L'aggiudicatario dei lotti 1 e 2 si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di riferimento, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

L'elenco del personale è inserito nella documentazione **all'allegato XYZ**

##### Lotto 1

Numero operatori	Qualifica	Livello	Mansione	Ore Sett.	Scatti anzianità	Assunzione	CCNL
1	Operaio	5	Barista	30	4	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
2	Operaio	3	Barista	40	6	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
3	Operaio	4	Barista	40	6	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
4	Operaio	5	Barista	30	4	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
5	Operaio	5	Barista	30	4	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE

##### Lotto 2


Numero operatori	Qualifica	Livello	Mansione	Ore Sett.	Scatti anzianità	Assunzione	CCNL
1	Operaio	5	Barista	40	6	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
2	Operaio	5	Barista	40	4	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE
3	Operaio	4	Barista	40	6	Indeterminato	Turismo P.E. Confcommercio FIPE

#### Articolo 18 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Lo IOR di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dello IOR: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

La Stazione appaltante, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.



## **Articolo 19      Responsabilità**

Il concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori, anche se familiari, e dei suoi dipendenti, consulenti, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ivi incluso il personale in eventuale avvalimento, possa derivare allo IOR o a terzi per fatti ascrivibili alla conduzione dell'esercizio.

Agli effetti della responsabilità del concessionario, come sopra declinata, lo IOR assume la qualità di terzo.

Il concessionario risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

Lo IOR è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria (vedi nota 2) risponde pienamente dei danni a persone e/o cose di cui fosse chiamato a rispondere lo IOR che derivino dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, consulenti, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ivi incluso il personale in eventuale avvalimento.

A tal fine lo IOR si intende comunque manlevato ed indenne, fin d'ora, da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

La Ditta, in ogni caso, dovrà procedere a propria cura e spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dello IOR in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria (vedi nota 2). In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta (vedi nota 2), si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dello IOR, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Per ogni singolo lotto, l'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa per un massimale di € 3.000.000,00, a copertura della responsabilità per i danni eventualmente causati a terzi e per i danni all'immobile.

## **Articolo 20      Rappresentante della Ditta concessionaria**

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare allo IOR il nominativo di un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta dovrà comunicare il nome dell'incaricato e il recapito per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il DEC Indicato dallo IOR per il controllo dell'andamento del servizio.


In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e recapito di un sostituto.

## **Articolo 21      Penalità**

In caso di ritardato pagamento del canone e delle somme dovute per qualsiasi titolo, lo IOR applicherà a carico del concessionario gli interessi di mora nella misura fissata dalla normativa d. lgs. 231/2002 e s.m.i.

Per ogni difformità o violazione delle condizioni contrattuali potranno essere applicate penali in denaro e precisamente, per ogni inadempimento, un importo da € 500,00 a € 1.500,00 a secondo della gravità dell'inadempimento, potrà essere eventualmente trattenuto dallo IOR sul deposito cauzionale definitivo o sulla garanzia.

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo PEC, in cui sarà data comunicazione della penale applicata. Nel caso di tre contestazioni scritte l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.



**Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale**

## **Articolo 22      Obbligo di Riservatezza e trattamento dei dati**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.


L'aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. L'aggiudicatario, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, l'aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;



2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.


### **Articolo 23 Risoluzione del contratto**

Qualora la Ditta aggiudicataria di ogni lotto, venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti nell'arco di tempo previsto dal presente contratto, in particolare quelli di seguito specificati, lo IOR procederà con formale contestazione, motivata, ed invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali. Qualora l'affidatario non si conformasse nei tempi richiesti, lo IOR, a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" senza alcuna pronuncia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta:

- a) Ingiustificata o non autorizzata sospensione del servizio da parte della Ditta;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale o che la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge;
- d) in caso di revoca dell'autorizzazione necessaria per legge allo svolgimento del servizio;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dallo IOR o in caso di cessione del contratto senza preventiva autorizzazione dello IOR;
- g) in caso di morte del titolare della Ditta solo se trattasi di Ditta individuale;
- h) quando di fatto viene trascurato il servizio senza giustificato motivo;
- i) quando incorra in grave e provata indegnità;
- j) quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare, se trattasi di Ditta individuale, o a carico di uno o più soci se trattasi di società di persone, ovvero a carico degli amministratori muniti del potere di rappresentanza in ogni altro tipo di società;
- k) per mancata presentazione della certificazione di cui alla legge antimafia;
- l) nel caso che le condizioni igieniche siano tali da creare danno all'immagine dello IOR;
- m) qualora lo IOR notifici n.3 diffide ad adempiere senza che l'aggiudicatario ottemperi a quanto intimato;
- n) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo.

In tali casi la Ditta sarà tenuta a corrispondere allo IOR solo il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettive sino al giorno della risoluzione, aumentate delle eventuali penali e spese eventualmente sostenute e gli eventuali danni conseguenti la risoluzione stessa.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.



#### **Articolo 24      Recesso dal contratto**

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, lo IOR oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Lo IOR potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016 e s.m.e i., può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile

Lo IOR, decorsi cinque anni contrattuali, in regime di rinnovo e/o proroga avrà la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi, senza che il concessionario possa sollevare pretese risarcitorie di qualunque natura.

Nell'ipotesi sopra indicata il concessionario dovrà liberare i locali occupati da persone e cose, inderogabilmente, alla fine del periodo di preavviso.

In caso di inadempimento all'obbligo indicato nel capoverso precedente al Concessionario saranno addebitati tutti gli eventuali oneri e costi a carico dello IOR derivanti dalla mancata disponibilità dei locali nei tempi indicati.

#### **Articolo 25      Cauzione Definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme ai modelli previsti dalla normativa e non saranno accettate polizze difformi dagli schemi tipo contenuti nell'allegato A del decreto citato (art. 1, comma 4).

La garanzia deve essere prestata da soggetti autorizzati ex lege come di seguito indicato: quali Banche e – Intermediari finanziari e Confidi maggiori autorizzati, iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", nonché Compagnie di Assicurazioni autorizzate Normativa di riferimento: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari), D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209:

L'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell'Aggiudicatario. L'Azienda ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte dell'Azienda senza necessità di dichiarazione giudiziale.

In ogni caso la cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione; sarà svincolata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di rinnovo il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo.


La fidejussione/polizza definitiva dovrà contenere una garanzia c.d. "*a prima richiesta*" ossia dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Azienda, quale impegno diretto autonomo e irrevocabile, con esclusione di collegamento funzionale tra garanzia prestata e rapporti tra le parti. La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda.

#### **Articolo 26      Modifiche del contratto**

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 21 del capitolato speciale

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo



del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- Art. (.....) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
  1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
  2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
  3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

#### **Articolo 27 Revisione dei prezzi**

La revisione dei prezzi sarà possibile a partire dal secondo anno contrattuale, a fronte di richiesta del fornitore supportata da idonea documentazione.

Qualora non presenti prezzi regionali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice verrà utilizzato come parametro di riferimento l'indice ISTAT sugli aumenti dei prezzi al consumo "Foi - medie annue dal 2016 (base 2015) – Territorio Italia", pubblicato dall'Istituto di Statistica I.Stat, riferito all'anno precedente.

#### **Articolo 28 Cessione del contratto, cessione dei crediti, cessione d'azienda, modifiche societarie**

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice degli appalti.

Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta e non andati a buon fine.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.


La cessione del credito è efficace qualora l'Azienda non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l'art.106 del Codice degli Appalti.

E fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

A norma dell'art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione.

Allo stesso modo, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.



Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'Azienda, alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'originario concorrente alla gara, condizione necessaria per l'efficacia della cessione. Decorso i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'Azienda tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

#### **Articolo 29 Scioperi e assemblee sindacali – continuità di servizio**

Il servizio di cui al presente Capitolato, è considerato a tutti gli effetti funzionale e necessario all'espletamento delle attività istituzionale dell'Azienda e pertanto al servizio pubblico essenziale di tutela e cura della salute.

Per nessuna ragione potrà pertanto essere sospeso. L'Aggiudicatario si impegna pertanto a prestare il servizio di cui trattasi per tutta la durata del contratto, in ogni periodo dell'anno e garantire la presenza numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Le presenze e i turni dovranno essere dichiarati in sede di gara.

Nel caso di scioperi o di assemblee o vertenze sindacali interne e/o esterne all'Aggiudicatario, generali e di categoria, indetti in sede nazionale, regionale e locale, si rimanda a quanto previsto, per i servizi pubblici essenziali, dalla Legge 146/90 che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello Aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

In caso di scioperi generali di categoria, l'Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare alla Azienda, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, il giorno dello sciopero e le modalità di svolgimento del servizio. A tal fine l'Aggiudicatario nel progetto tecnico, dovrà descrivere le procedure che intende adottare per garantire la continuità del servizio ed elaborare una pianificazione delle prestazioni da effettuarsi in caso di sciopero o altro impedimento, compresa la definizione dei contingenti minimi.

Non saranno inoltre consentite modifiche di orario o di giorno di prestazione se non concordate e autorizzate dall'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità di Responsabile del servizio.

#### **Articolo 30 Validità della graduatoria – Fallimento dell'aggiudicatario - Morte del titolare**

L'Azienda ha facoltà, in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto originario aggiudicatario.


L'Aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Azienda sanitaria facente parte scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui al comma 18 dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 31 Domicilio dell'Aggiudicatario**

Per tutti gli effetti del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa, della quale dovrà comunicare l'indirizzo PEC; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda.



## **Articolo 32 Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara tutti si intendono, tra le altre, ivi richiamate le seguenti norme:

- Codice Civile;
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recante "Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi", nel testo integrato vigente;
- Linee Guida A.N.A.C. e norme di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165";
- R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nonché R.D. 3 Maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici, comprensive dei relativi regolamenti;
- istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto;
- prassi amministrativo-attuativa ed interpretative, nonché linee guida in materia di contratti pubblici dell'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione (tra le quali Determinazione 7 Luglio 2011, n. 4, recante "Linee guide sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L. 13 Agosto 2010, n. 136").

## **Articolo 33 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.


### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

#### **Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale



**Articolo 34      Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna così come per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio.

Per accettazione  
**(firma digitale del Legale Rappresentante)**